

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 1092)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa popolare a norma dell'articolo 71, comma secondo, della Costituzione

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 GIUGNO 1960

Istituzione dell'Ente regione nell'Umbria

ONOREVOLI SENATORI. — Le ragioni di ordine generale che rendono indilazionabile la attuazione dell'ordinamento regionale sono quelle stesse illustrate nei vari disegni di legge già presentati alle Assemblee legislative, e che sarebbe superfluo riprodurre nella presente relazione, se non considerando l'aumentata validità di esse alla luce delle più recenti esperienze locali, le quali presentano un aggravamento della situazione economico-sociale.

Particolarmente per l'Umbria il riferimento va posto in relazione al recente dibattito svoltosi alla Camera dei deputati, dalla quale uscì un voto unanime, accolto dal Governo, per contenere e porre rimedio alla situazione sempre più preoccupante della Regione.

Il presente disegno di legge d'iniziativa popolare accoglie il principio, cui si ispira anche la proposta di legge presentata alla Camera dei deputati dall'onorevole Oronzo Reale ed altri (n. 166 III legislatura), per la prima elezione del Consiglio regionale di secondo grado; ma ne accentua la corrispondenza alla volontà espressa dai cittadini me-

dante il voto di primo grado, attribuendo agli elettori, cioè ai consiglieri provinciali, il peso dei voti da essi ottenuti nelle elezioni provinciali. Il progetto inoltre attribuisce la qualità di elettore, sempre in rapporto ai voti riportati in primo grado, al primo non eletto dei gruppi che concorsero alla elezione provinciale senza conseguire alcun seggio.

Queste disposizioni tendono tutte a far valere immediatamente, nella elezione del Consiglio regionale, la volontà politica espressa dagli elettori dei Consigli provinciali. In tal modo i vantaggi di maggior ponderazione assicurati dalle elezioni di secondo grado (vantaggi reclamati da quanti intendono avvicinarsi all'attuazione dell'ordinamento regionale con grande prudenza), sono accoppiati al rispetto delle preferenze politiche dei cittadini, manifestate nelle elezioni provinciali. Ciò rendeva necessario che gli elettori regionali non fossero solo i consiglieri provinciali eletti ma, per ogni Provincia, anche il primo non eletto dei gruppi politici che non hanno conseguito seggi. Occorre tener presente, infatti il vigente sistema per la

LEGISLATURA III - 1958-60 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

elezione dei Consigli provinciali per rilevare:

a) che gruppi politici — espressi dal collegamento dei singoli candidati nei collegi uninominali — possono raggiungere nell'intera circoscrizione provinciale un numero di voti superiore a quello che ha consentito la elezione di un candidato nel collegio uninominale, senza conseguire alcun seggio;

b) che ogni eletto in sede circoscrizionale rappresenta un numero di voti assai superiore a quello rappresentato dall'eletto nel collegio uninominale.

E pertanto, volendo fare intervenire nelle elezioni regionali — come si è detto — la volontà politica espressa dai cittadini elettori, occorre da una parte attribuire la qualità di elettore regionale anche al primo non eletto nelle elezioni provinciali di ogni gruppo che non abbia conseguito seggi; dall'altra attribuire ad ogni consigliere provinciale che vota nelle elezioni regionali un peso corrispondente a quello dei voti ottenuti nelle elezioni provinciali.

Inoltre, occorre tener presente non solo che i consiglieri provinciali rappresentano un diverso numero di elettori di primo grado nell'ambito di una Provincia (e ciò specialmente in relazione al fatto che la loro elezione sia avvenuta in collegio uninominale o in sede circoscrizionale), ma anche che il numero dei consiglieri provinciali non è proporzionale alla popolazione della Provincia, e quindi anche per questo motivo c'è diversità di numero di elettori rappresentati tra consiglieri di diverse Provincie nella stessa Regione.

Nella redazione del disegno di legge di iniziativa popolare non è stata ignorata la eccezione più recente ma non meno infondata che all'entrata in vigore dell'ordinamento regionale è stata posta da alcune

parti politiche, e cioè quella della necessaria precedenza della legge sulla finanza regionale.

A tale eccezione già autorevolmente si opponeva nella relazione alla già ricordata proposta Reale, che il Governo stesso aveva presentato sin dal 1948 disegni di legge per le elezioni regionali e che inoltre, per la emanazione di una legge finanziaria adeguata non si può prescindere dall'utilizzare gli elementi forniti dai Consigli regionali nel loro primo lavoro.

Considerazione questa della quale le difficoltà nella redazione della legge finanziaria regionale sino ad oggi insorte, hanno resa a tutti evidente la fondatezza.

Il disegno di legge dei cittadini dell'Umbria risolve il problema della subordinazione dell'elezione dei Consigli regionali alla entrata in vigore della legge finanziaria, che peraltro per i proponenti non ha ragione di essere, stabilendo che, sino alla emanazione della legge sulla finanza regionale, il Consiglio regionale provvederà al finanziamento delle spese di sua competenza, mediante i fondi che saranno posti a sua disposizione dal Ministro del tesoro, il quale provvederà con propri decreti alle variazioni di bilancio sui capitoli relativi agli stanziamenti previsti per l'Umbria nell'esercizio o negli esercizi di competenza.

Nel disegno di legge restano invariate tutte le altre disposizioni del più volte menzionato progetto Reale, salvo qualche aggiornamento formale sul quale sembra ai proponenti superfluo ogni ulteriore chiarimento.

Alla presente relazione sono allegati n. 12 volumi contenenti n. 62.378 firme di sottoscrittori, elettori dei Comuni della regione Umbra regolarmente iscritti nelle liste generali.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

Il Consiglio regionale dell'Umbria è eletto a suffragio indiretto con voto libero e segreto secondo le norme stabilite dalla presente legge.

Art. 2.

La Regione è costituita in un unico collegio elettorale.

Sono elettori regionali:

1) i consiglieri provinciali delle provincie di Perugia e Terni, in carica all'atto di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi elettorali;

2) il candidato nelle elezioni provinciali che ha riportato maggior numero di voti di ogni gruppo di candidati collegatisi nei modi e per gli effetti di cui all'articolo 15 della legge 8 marzo 1951, n. 122, quando il gruppo non abbia conseguito alcun seggio. In caso di morte o d'interdizione del detto candidato, subentra quello che lo segue per numero di voti. Ai fini delle disposizioni della presente legge sono equiparati ai gruppi i candidati non collegati.

Ciascuno degli elettori regionali dispone del numero dei voti determinato nei modi di cui al successivo articolo 11.

Art. 3.

Il Consiglio regionale dell'Umbria è composto di trenta membri e si rinnova per intero ogni quattro anni.

Esercita tuttavia le sue attribuzioni fino all'insediamento del nuovo Consiglio.

I consiglieri regionali rappresentano l'intera regione.

Art. 4.

Sono eleggibili a consigliere regionale i cittadini iscritti nelle liste elettorali di un Comune dell'Umbria, che abbiano compiuto il venticinquesimo anno di età entro il giorno delle elezioni.

Art. 5.

Non sono eleggibili a consigliere regionale:

- a) gli elettori regionali;
- b) i Ministri, i Sottosegretari di Stato, gli Alti Commissari e rispettivi Capi di Gabinetto e Segretari particolari;
- c) il Capo della Polizia, gli impiegati della Polizia e gli Ispettori generali di Pubblica sicurezza;
- d) i Commissari di Governo presso la Regione, i Prefetti, i funzionari di Prefettura e quelli di Pubblica sicurezza che esercitano le funzioni nell'Umbria;
- e) i Magistrati che hanno giurisdizione nella Regione;
- f) gli Ufficiali generali, gli Ufficiali superiori delle Forze Armate dello Stato in servizio in Umbria;
- g) coloro che ricevono uno stipendio o un salario dalla Regione e dagli Enti, Istituti ed Aziende da essa gestiti, nonchè gli amministratori degli Enti, Istituti ed Aziende medesime.

Le cause di ineleggibilità sopra indicate non hanno effetto se le funzioni esercitate siano cessate almeno il giorno precedente a quello dell'accettazione della candidatura.

Art. 6.

Sono altresì ineleggibili:

- a) coloro che nei confronti della Regione o degli altri Enti locali sottoposti a controllo di legittimità da parte della Regione, hanno maneggio di denaro o non ne hanno ancora reso conto, hanno liti pendenti, op-

LEGISLATURA III - 1958-60 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

pure avendo un debito liquido sono stati legalmente messi in mora;

b) coloro che si trovano in rapporti con la Regione, nelle condizioni di cui al n. 1 dell'articolo 10 del testo unico 30 marzo 1957, n. 361;

c) gli ex amministratori della Regione e di altri Enti locali sottoposti al controllo di legittimità da parte della Regione, nonché degli Enti, Istituti ed Aziende gestiti dalla Regione o dagli altri Enti locali sottoposti a controllo di legittimità da parte della Regione, che siano stati dichiarati responsabili in via amministrativa o in via giudiziaria.

Art. 7.

Non sono compatibili con la carica di consigliere regionale:

- a) i senatori e i deputati;
- b) i membri di un'altra Assemblea regionale;
- c) i giudici della Corte costituzionale;
- d) i membri del Consiglio superiore della Magistratura;
- e) i sindaci dei Comuni della Regione con più di 10.000 abitanti.

Gli appartenenti alle categorie sopra elencate decadono dalla carica di consigliere regionale qualora non abbiano rassegnato le dimissioni entro 15 giorni dalla convalida della elezione. Durante la decorrenza di tale termine non possono partecipare alle sedute.

Decadono altresì i consiglieri regionali per i quali sopravvenga una causa di ineleggibilità prevista dalla legge.

Art. 8.

I comizi elettorali sono indetti con decreto del Presidente della Repubblica su deliberazione del Consiglio dei ministri entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La votazione deve avvenire non prima di 20 giorni e non oltre 40 giorni dalla data di

pubblicazione del decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Lo stesso decreto determina la data ed il luogo della prima riunione del Consiglio regionale.

Art. 9.

L'Ufficio elettorale regionale ha sede presso la Corte di appello di Perugia ed è composto dal capo di detto ufficio, che lo presiede, e da 4 membri effettivi e da 2 supplenti nominati dal Presidente tra i magistrati addetti agli uffici giudiziari esistenti in detta sede. Il Presidente nomina altresì un segretario effettivo ed uno supplente tra i cancellieri addetti agli uffici stessi.

L'Ufficio deve essere costituito almeno 45 giorni prima della data fissata per le elezioni.

Art. 10.

Almeno 45 giorni prima del giorno fissato per le votazioni il Presidente della Corte di appello di Perugia richiama i verbali di cui all'articolo 24 della legge 8 marzo 1951, n. 122, esistenti presso la Corte di appello e i Tribunali della Regione, sede di ufficio centrale elettorale provinciale.

Detti verbali debbono essere trasmessi all'ufficio richiedente entro 5 giorni dalla data della richiesta.

Art. 11.

L'Ufficio elettorale regionale, sulla base dei dati certificati nei verbali di cui al precedente articolo determina il numero dei voti attribuiti ad ogni elettore regionale e cioè:

1) accerta per ogni Provincia il numero dei voti conseguito da ciascun gruppo che ha concorso alle elezioni;

2) divide tale numero per quello dei consiglieri provinciali del gruppo che risultano eletti;

3) attribuisce a ciascuno degli eletti il numero dei voti risultante dalla divisione di cui al n. 2. Se la divisione dà un resto, questo viene attribuito all'eletto che ha ottenuto più voti;

4) attribuisce al primo eletto di ogni gruppo che non abbia riportato seggi il numero dei voti riportati dal gruppo.

Quindi l'ufficio dispone, in ordine decrescente dei voti loro attribuiti, tutti gli eletti e primi non eletti come ai precedenti nn. 3 e 4 di tutte le provincie della Regione, e, fatto pari a 100 il più alto totale dei voti attribuito a seguito delle operazioni dette, riduce a percentuale i voti attribuiti a tutti gli altri.

Ogni elettore regionale disporrà di tanti voti quante risulteranno le unità e le frazioni superiori a 50 delle percentuali come sopra determinate.

Il Presidente dell'Ufficio elettorale con decreto inserito almeno 30 giorni prima delle elezioni nel Foglio Annunzi della Provincia in cui ha sede il suo ufficio rende pubblici i nomi degli elettori regionali e il numero dei voti come sopra a ciascuno spettanti.

Art. 12.

Almeno 15 giorni prima di quello fissato per la votazione, i Prefetti della Regione provvedono a far pervenire ad ogni elettore regionale delle rispettive provincie il certificato elettorale.

Il certificato elettorale indica:

- a) nome e cognome dell'elettore;
- b) la sua data di nascita;
- c) il Consiglio provinciale del quale è membro o per il quale fu candidato;
- d) la data della votazione;
- e) il luogo di convocazione;
- f) il numero dei voti ad esso attribuiti.

Reca inoltre, un tagliando da staccarsi a cura del Presidente del seggio.

Art. 13.

L'elettore che non abbia ricevuto il certificato elettorale entro il termine di cui all'articolo 12 e che nelle quarantotto ore successive non ne ottenga a sua richiesta il rilascio dal Prefetto, può rivolgersi all'Ufficio elettorale regionale, documentando allo stesso la sua qualità di elettore regionale. Lo Ufficio elettorale regionale, ove riscontri che il reclamante non sia iscritto nell'elenco di cui all'ultimo comma dell'articolo 2 pur avendo titolo, provvede alla sua iscrizione nell'elenco stesso ed al rilascio del certificato elettorale dandone immediata comunicazione al Prefetto competente.

L'elettore che abbia smarrito il certificato elettorale potrà ottenere un duplicato dal Prefetto.

Art. 14.

Le liste dei candidati devono essere presentate da un numero di elettori regionali non superiore ad un decimo del totale dei seggi di Consigliere provinciale assegnati alle provincie di Perugia e Terni.

Nessun elettore regionale può sottoscrivere per più di una lista di candidati. Ogni lista può comprendere un numero di candidati non superiore a quello dei Consiglieri regionali da eleggere.

Di tutti i candidati deve essere indicato il cognome, nome, data e luogo di nascita e la relativa elencazione deve recare una numerazione progressiva secondo l'ordine di presentazione.

Nessuno può essere candidato in più di una lista.

Art. 15.

Con la lista dei candidati si deve presentare:

- 1) la dichiarazione, autenticata, di accettazione di ogni candidato;
- 2) il certificato di nascita, o documento equipollente, ed il certificato d'iscrizione nelle liste elettorali di un Comune della Regione di ciascun candidato;

LEGISLATURA III - 1958-60 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

3) un modello di contrassegno, anche figurato, in triplice esemplare.

Possono al tempo stesso essere designati un rappresentante di lista effettivo ed uno supplente presso il seggio nella persona di elettori regionali.

Art. 16.

La lista e gli allegati devono essere presentati alla segreteria dell'Ufficio elettorale entro le ore 12 del decimo giorno precedente le elezioni. La segreteria rilascia ricevuta degli allegati presentati, indicando il giorno e l'ora della presentazione ed il numero d'ordine progressivo che viene attribuito alla lista.

Art. 17.

L'Ufficio elettorale regionale entro il giorno successivo a quello stabilito nell'articolo precedente:

a) verifica se le liste siano state sottoscritte dal numero prescritto di elettori, eliminando quelle che non lo siano;

b) elimina dalle liste i nomi dei candidati per i quali manca la prescritta accettazione o il certificato di nascita, o documento equipollente o il certificato d'iscrizione nelle liste elettorali di un Comune della Regione e dei candidati che non raggiungono il 25° anno di età entro il giorno della votazione;

c) ricusa i contrassegni di lista che siano identici o che si possano facilmente confondere con quelli di altre liste presentate in precedenza, consentendo la relativa sostituzione con un nuovo contrassegno non oltre le ore 10 del giorno successivo;

d) cancella i nomi dei candidati già compresi in altre liste presentate in precedenza;

e) riduce le liste che contengono un numero di candidati superiori al massimo consentito cancellando gli ultimi nomi.

L'Ufficio elettorale regionale si riunisce nuovamente il giorno successivo alle ore 11

per esaminare nuovi contrassegni presentati in sostituzione di quelli ricusati ai sensi della lettera c) e per udire eventualmente i rappresentanti delle liste contestate o modificate ed ammettere nuovi documenti e deliberare seduta stante sulle modificazioni eseguite.

Il rappresentante di ciascuna lista, fino all'ora della riunione dell'Ufficio elettorale può prendere cognizioni delle contestazioni fatte dall'Ufficio stesso e delle modificazioni da questo apportate alla lista.

La decisione dell'Ufficio elettorale regionale è inappellabile.

Art. 18.

L'Ufficio elettorale regionale appena ultimate le operazioni di cui al precedente articolo provvede alla stampa di manifesti in cui sono riprodotte le liste dei candidati con il numero progressivo assegnato a ciascuna di esse e il relativo contrassegno. Esemplari del manifesto sono inviati immediatamente alle Amministrazioni provinciali della Regione per la loro affissione all'Albo pretorio della Provincia. Altri esemplari sono affissi all'esterno e all'interno della sala destinata alla votazione.

L'Ufficio stesso provvede alla stampa di un adeguato numero di schede elettorali nelle quali sono parimenti riprodotte le liste dei candidati con il relativo contrassegno seguendo l'ordine in cui sono state riportate nel manifesto.

Art. 19.

L'elezione è fatta a scrutinio di lista con rappresentanza proporzionale.

Art. 20.

L'Ufficio elettorale regionale si costituisce in seggio elettorale. La votazione avviene in una sala dell'Ufficio giudiziario alla quale possono accedere solo i membri del seggio e gli elettori regionali.

Art. 21.

Le operazioni preliminari alla votazione hanno inizio alle ore 8 del giorno fissato per la votazione.

Le operazioni di voto hanno inizio alle ore 10 e la votazione rimane aperta fino alle ore 17. Se a quest'ora siano tuttavia presenti nella sala elettori che non abbiano votato la votazione continua.

La chiusura della votazione può essere anticipata quando tutti gli elettori abbiano votato.

Art. 22.

L'elettore regionale vota presentandosi personalmente al seggio elettorale ed esibendo allo stesso il suo certificato elettorale.

Egli riceve dal Presidente tante schede quanti sono i voti a lui attribuiti.

Il voto si esprime su ogni scheda con un segno a matita sul contrassegno della lista per la quale s'intende votare o accanto allo stesso.

Non sono ammessi voti di preferenza.

Art. 23.

Chiusa la votazione, il Presidente accerta il numero dei voti risultanti dall'elenco di cui all'articolo 11 nonchè quello dei voti complessivamente da essi rappresentati e provvede, prima che si inizi lo scrutinio, a vidimare tale elenco e a farlo vidimare da altri due membri del seggio, chiudendolo poi in plico sigillato insieme con il plico dei tagliandi staccati dai certificati elettorali. Indi estrae e conta le schede non utilizzate, provvedendo a chiuderle in altro plico sigillato. Si dà quindi inizio allo spoglio dei voti.

Art. 24.

La cifra elettorale di ogni lista è costituita dal numero dei voti validi riportati dalla lista stessa.

La cifra elettorale serve di base per la assegnazione del numero dei consiglieri spettanti a ciascuna lista. Tale assegnazione si fa nel modo seguente:

si divide ciascuna cifra elettorale successivamente per 1, 2, 3, 4... sino a concorrenza del numero dei consiglieri da eleggere, e quindi si scelgono fra i quozienti così ottenuti i più alti in numero eguale a quello dei consiglieri da eleggere, disponendoli in una graduatoria decrescente.

Ciascuna lista avrà tanti rappresentanti quanti sono i quozienti ad essa appartenenti compresi nella graduatoria.

L'ultimo seggio, a parità di quozienti nelle cifre intere e decimali, è attribuito alla lista che ha ottenuto la maggior cifra elettorale. A parità di quest'ultima si provvede al sorteggio. Se a una lista spettano più posti di quanti sono i suoi candidati, i posti eccedenti sono distribuiti tra le altre liste secondo l'ordine dei quozienti. Nell'ambito di ciascuna lista i seggi sono assegnati secondo la numerazione progressiva dei candidati compresi nella lista medesima.

Art. 25.

Il Consiglio regionale prima di procedere alle operazioni di cui all'articolo 15 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, provvede alla convalida della elezione dei propri componenti. Le proposte e i reclami non presentati all'Ufficio elettorale regionale devono pervenire alla segreteria del Consiglio regionale entro il termine di dieci giorni dalla proclamazione degli eletti.

Nessuna elezione può essere convalidata anteriormente alla scadenza del termine di cui al comma precedente.

Le attribuzioni della segreteria sono disimpegnate in via provvisoria dall'Ufficio di segreteria dell'Amministrazione provinciale di Perugia.

Art. 26.

Avverso le decisioni del Consiglio regionale in sede di convalida delle elezioni è ammesso il ricorso alla Corte di cassazione se le controversie riguardano questioni di eleggibilità, ed al Consiglio di Stato se riguardano le operazioni elettorali.

Nella medesima lista segue immediatamente l'ultimo eletto nell'ordine accertato dall'organo di verifica dei poteri.

Art. 28.

Per tutto ciò che non è disciplinato dalla presente legge in tema di elezioni del Consiglio regionale umbro, si osservano, per quanto applicabili, le disposizioni di cui al testo unico 5 aprile 1951 n. 203 e successive modificazioni.

Art. 29.

Le spese per la prima elezione del Consiglio regionale dell'Umbria e quelle per il funzionamento degli organi regionali sono a carico dello Stato, che vi provvederà mediante riduzione della somma sul corrispondente capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio in corso.

Fino alla promulgazione della legge sulla finanza regionale la Regione umbra provvederà al finanziamento delle spese di sua competenza, di cui alla legge 10 febbraio 1952, n. 62, mediante i fondi che saranno posti a sua disposizione dal Ministro del tesoro, il quale provvederà con propri decreti alle variazioni di bilancio sui capitoli relativi agli stanziamenti previsti per l'Umbria nell'esercizio o negli esercizi di competenza.